

# **CORRISPETTIVI TELEMATICI**

**Addio Scontrini e Ricevute Fiscali**



# CORRISPETTIVI TELEMATICI

Vediamo da vicino come adeguarsi al nuovo obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate, che scatterà il 1° luglio (per chi ha un volume d'affari superiore a 400mila euro) e al 1° gennaio 2020 per tutti gli altri

- [COSA C'È DI NUOVO?](#)
- [ACQUISTO E ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE](#)
- [MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE](#)
- [IL QR-CODE](#)
- [LA TRASMISSIONE DEI DATI](#)
- [MORATORIA SULLE SANZIONI](#)
- [IL DOCUMENTO COMMERCIALE](#)
- [IL LIBRETTO DI DOTAZIONE INFORMATICA](#)
- [IL CREDITO D'IMPOSTA](#)



L'obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri è una delle “rivoluzioni” che attendono le imprese del settore nei prossimi giorni (per chi ha un **fatturato superiore ai 400 mila euro**) e comunque dall'1 gennaio 2020.

Molte le richieste avanzate dalla Confcommercio Nazionale per rendere meno impattante tale provvedimento

Vediamo invece oggi come le imprese possono affrontare i nuovi obblighi.

# COSA C'È DI NUOVO?

A breve, i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate dovranno (obbligo in luogo della precedente facoltà) **memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.**

Tale obbligo sarà introdotto con decorrenza:

- 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari maggiore di €400.000;
- 1° gennaio 2020, per tutti gli altri soggetti interessati.

Sul periodo di riferimento da considerare ai fini del limite di volume d'affari (€ 400.000) che anticipa l'obbligo della trasmissione telematica al 1 ° luglio 2019 la norma nulla dispone, ma l'Agenzia delle Entrate ha precisato che va fatto riferimento all'anno precedente, ovvero al 2018.



## Le operazioni e i soggetti interessati □

Come si legge nel disposto normativo, tale adempimento interessa:

- le **operazioni di cessione di beni**;
- le **prestazioni di servizi**; per le quali non vi è l'obbligo di emettere fattura, salvo espressa richiesta del cliente.

Si tratta, in particolare, delle operazioni di vendita effettuate da esercenti attività di commercio al minuto: a puro titolo esemplificativo, cessioni al dettaglio di abbigliamento, di alimentari, di prodotti tecnologici, ecc..

Il nuovo adempimento si rivolge inoltre ai soggetti che esercitano attività di **somministrazione di alimenti e bevande** quali, principalmente *bar e ristoranti*. Si tratta, inoltre, di **prestazioni di servizio** rese nell'esercizio di attività di impresa in locali aperti al pubblico: tipici esempi in tal senso sono la parrucchiera o l'estetista, soggetti che, ad oggi, emettono ricevuta fiscale, in linea generale manualmente.



## I Registratori Telematici □

Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi l'esercente dovrà dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti

### "Registratori Telematici"

Tali registratori, a differenza dei vecchi misuratori fiscali sono costituiti da componenti hardware e software che consentono di:

- **registrare e memorizzare** in memorie permanenti e inalterabili;
- **elaborare e sigillare elettronicamente**;
- **trasmettere telematicamente**, i dati fiscali.

In alcuni casi (misuratori fiscali di recente produzione) l'esercente potrà **adattare** alle nuove esigenze il "**vecchio**" **registratore di cassa**. Qualora ciò sia tecnicamente possibile, le modifiche hardware e software dovranno essere documentate in una specifica istanza da presentare all'Agenzia.

Per poter adempiere al nuovo obbligo bisognerà inoltre **disporre di una connessione internet**, quale canale di dialogo tra il Registratore Telematico e l'Agenzia delle Entrate.

## Le categorie esonerate

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **Decreto 10 maggio 2019**, ha individuato le ipotesi di esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Sostanzialmente sono stati confermati gli **esoneri previsti dall'art. 2, D.P.R. n. 696/1996** e da altre normative minori che individuavano le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi (*es: cessioni di tabacchi, cessioni di giornali quotidiani e di periodici, cessioni di beni per corrispondenza, somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali e scolastiche, cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori in regime speciale*).

Rimangono ancora **da definire le zone nelle quali si potrà continuare a certificare le operazioni mediante l'emissione di scontrino/ricevuta fiscale in ragione delle difficoltà di connessione.**

## Stop a scontrino e ricevuta fiscale: c'è il documento commerciale ☐



Il nuovo adempimento metterà **fine all'obbligatorietà** (salvo poche eccezioni) **di emettere scontrino o ricevuta fiscale**; infatti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiranno le modalità di certificazione fiscale fino ad oggi conosciute. Al loro posto, **l'esercente consegnerà al proprio cliente un "documento commerciale"** che solo in alcuni e limitati casi avrà portata fiscale.

Inoltre, con l'introduzione del **Registratore Telematico** e della **trasmissione telematica** dei dati scompare il libretto di dotazione cartaceo che sarà sostituito dal **"Libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico"** aggiornabile e stampabile da apposita pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate.



## Il registro dei corrispettivi ☐

Il nuovo adempimento telematico fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi.

Tuttavia, **i dati relativi ai corrispettivi dovranno comunque essere forniti al proprio consulente per gli adempimenti fiscali/contabili.**



# ACQUISTO E ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE



L'acquisto e la successiva installazione da parte del tecnico di laboratorio abilitato del Registratore Telematico non obbliga di per sé l'esercente ad inviare i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. In pratica, **il Registratore Telematico, una volta attivato, può comunque essere utilizzato come il "vecchio Misuratore Fiscale"**.

Quindi, l'esercente ha la possibilità di perfezionare le prime fasi del processo, sostituendo anticipatamente il registratore di cassa e, solo in una fase successiva, procedere alla sua "messa in servizio" (*invio del primo flusso di dati all'Agenzia*).



Come prima cosa, dunque, **l'esercente dovrà valutare se deve sostituire il proprio misuratore fiscale ovvero può ricorrere ad un adattamento dello stesso.**

Tale valutazione dovrà essere effettuata alla luce di considerazioni legate meramente ad aspetti tecnologici (l'adattamento potrà riguardare solo i misuratori fiscali di più recente produzione), ma anche ad altri aspetti, non ultimi quelli economici.

L'ipotesi di intervento e, in caso di sostituzione, la valutazione del modello di registratore telematico più confacente alle proprie esigenze, dovranno essere ponderate assieme al proprio consulente/tecnico; con tali soggetti dovranno inoltre essere concordate, in modo puntuale, le tempistiche per consentire il passaggio al nuovo sistema. L'elenco dei laboratori e tecnici abilitati è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

## L'accreditamento all'Agenzia delle Entrate ☐

L'esercente deve procedere all'accreditamento (**direttamente o tramite il proprio intermediario abilitato**) mediante apposita procedura on-line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Questo servizio richiede l'inserimento di specifiche informazioni relative all'esercente ed è indispensabile, tra l'altro, ad abilitare l'accesso **all'area dedicata "Gestore ed esercente"** dove sono disponibili alcuni servizi di supporto forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Come sopra accennato l'esercente può richiedere che **la fase di accreditamento sia assolta dal proprio consulente fiscale/contabile**; in tale ipotesi è necessario che quest'ultimo sia stato delegato tramite compilazione e consegna del modello approvato con il Provvedimento 5 novembre 2018 (lo stesso a suo tempo utilizzato per abilitare il consulente ai servizi di fatturazione elettronica). In tal caso, dovrà risultare barrata l'opzione di casella 5 "Accreditamento e censimento dispositivi" sul **modello di delega**.

## Il censimento e l'attivazione del registratore telematico □

In questa fase il tecnico abilitato **inserisce nel Registratore Telematico:**

- **i propri dati identificativi**, vale a dire il proprio Codice Fiscale e la Partita IVA del laboratorio per il quale lavora;
- **i dati dell'esercente** (Partita IVA).

Successivamente, tramite il Registratore Telematico trasmette una richiesta per **ottenere il "certificato dispositivo"**. La generazione e il rilascio del certificato dispositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate porta il Registratore Telematico nello **stato di "censito"**.

Il certificato dispositivo viene registrato nella memoria permanente del Registratore Telematico e la **sua validità è di 8 anni**.

In una seconda fase, possibile solo se il censimento è andato a buon fine, il tecnico abilitato trasmette, tramite il Registratore Telematico, una **richiesta di attivazione all'Agenzia delle Entrate** che abbina quel registratore all'esercente. Verificata la congruità dei dati, **l'Agenzia delle Entrate trasmette un esito di conformità**. La notifica di esito conforme rilasciata dall'Agenzia delle Entrate porta il Registratore Telematico nello stato **"attivato"**.

Il dispositivo può operare come normale misuratore fiscale, ma non potrà inviare i dati fino a quando non sarà **"messo in servizio"**.



# MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE

La messa in servizio del Registratore Telematico può essere effettuata con **procedimento automatico** in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato. In pratica, qualora il Registratore Telematico sia dotato di specifica funzionalità, la data della messa in servizio (es: 1° luglio 2019 o gennaio 2020) potrà essere impostata all'interno del Registratore all'atto di attivazione dello stesso, consentendo un **passaggio automatico dalla modalità "Misuratore Fiscale" a quella "Registratore Telematico"**.

In sostanza, giunti alla data preimpostata, il registratore provvederà a:

- **produrre documenti commerciali in luogo degli scontrini fiscali;**
- **effettuare la prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.**

Alla prima trasmissione di dati all'Agenzia delle Entrate lo stato del Registratore Telematico passa nella **modalità "in servizio"**.

Qualora il **Registratore Telematico non sia predisposto con tale funzionalità**, la messa in funzione dovrà essere effettuata su richiesta dell'esercente con l'**intervento in loco del tecnico abilitato**.

*La messa in servizio può essere effettuata:*

**1. Congiuntamente all'attivazione del Registratore Telematico.** È il caso, ad esempio, dell'esercente che acquista e richiede l'attivazione di un Registratore Telematico in un momento in cui è già operativo l'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

**2. Successivamente alla data di attivazione.** Sarà il caso più frequente, vale a dire l'ipotesi in cui l'esercente acquista e richiede l'attivazione del Registratore Telematico anticipatamente alla data dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

# IL QR-CODE

Il processo di attivazione del Registratore Telematico si conclude con la generazione di un **QR-CODE che viene messo a disposizione dell'esercente** attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La stampa del QR-CODE potrà essere effettuata direttamente dall'esercente (in questo caso il titolare del registratore telematico deve essere in possesso di *credenziali Fisconline/Entratel*) ovvero dal suo consulente di fiducia (consulente fiscale/contabile) delegato alla gestione dell'area "Corrispettivi telematici".



Una volta prodotta la stampa, l'esercente dovrà applicare il QR-CODE sul proprio Registratore Telematico, in un luogo ben visibile ai clienti. **Il QR-CODE indirizza** il cliente o altro soggetto terzo **verso una pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate** sulla quale è possibile **verificare i dati identificativi** (aggiornati in tempo reale): **del Registratore Telematico** (marchio del fabbricante, denominazione commerciale del modello, numero di matricola, estremi del provvedimento di approvazione, dati relativi alle verificazioni periodiche); **dell'esercente**.

Nella pagina web del sito dell'Agenzia può essere visualizzato anche lo *stato del Registratore Telematico (attivato, disattivato, dismesso, ecc.)*.



# LA TRASMISSIONE DEI DATI

Al momento della **chiusura giornaliera**, il Registratore Telematico elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo e **genera un file xml**.

Sul file è apposto un **sigillo elettronico avanzato**, prodotto tramite un certificato di firma installato a bordo del registratore; il sigillo elettronico avanzato garantisce l'autenticità e l'inalterabilità del file inviato all'Agenzia delle Entrate.



*La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate a partire dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico. Per poter trasmettere i dati dei corrispettivi il dispositivo deve quindi essere attivato, associato alla partita IVA del soggetto titolare dei corrispettivi e messo in servizio. □*

## Quando trasmettere i dati



Tutte **le trasmissioni** dovranno essere effettuate nella **fascia oraria 00:00 - 22:00**; quindi il canale non deve essere utilizzato in trasmissione dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di ciascun giorno.

La trasmissione dei dati giornalieri avviene con un orario variabile (in considerazione anche della tipologia di attività), ma deve completarsi **entro 12 giorni dalla data di elaborazione del file xml di chiusura giornaliera**.

Per tutta la durata dei 12 giorni previsti, il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera. **La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **la ricezione del file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri**.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante un **esito di ricezione**.

Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico riceve, infatti, dall'Agenzia delle Entrate una notifica di esito che attesta l'avvenuto controllo:

- della validità del sigillo;
- della struttura formale dei file trasmessi.



In caso di **esito negativo**, i file si considerano non trasmessi.

In tal caso, gli esercenti devono trasmettere **il file corretto entro i cinque giorni** lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. Qualora l'Agenzia delle Entrate rilevi un errore nel formato dei dati trasmessi, viene comunicato un esito di errore (secondo uno specifico codice).

*Qualora, per mancanza di connettività, il Registratore Telematico non sia in grado, entro 5 giorni, di trasmettere i file all'Agenzia delle Entrate, il file sigillato può essere trasmesso elettronicamente a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione.*

## Dalla chiusura settimanale alle ferie: l'interruzione dell'attività ☐

L'esercente dovrà **gestire anche i casi di interruzione dell'attività**, vale a dire le ipotesi di:

- chiusura settimanale;
- chiusura domenicale;
- ferie;
- chiusura per eventi eccezionali (es: malattia, infortunio, ecc.);
- attività stagionale;
- qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio).

In tali casi il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, deve provvedere all'elaborazione e all'invio di un **unico file contenente la totalità dei dati** (ad importo zero) **relativi al periodo di interruzione**, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.



## Se il registratore non funziona ☐

In caso di **mancato o irregolare funzionamento**, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente:

- richiede tempestivamente l'**intervento di un tecnico abilitato**;
- fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento, **provvede all'annotazione dei dati** dei corrispettivi su apposito registro da **tenere in formato cartaceo o** anche in **modalità informatica** (es: file excel).



# MORATORIA SULLE SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E del 29 giugno 2019 ha fornito i primi chiarimenti circa le novità inserite nella conversione in legge del "Decreto Crescita" (legge 28 giugno 2019, n. 58) completando così il quadro degli adempimenti sugli scontrini.

Come richiesto da Confcommercio, viene introdotta una **moratoria sulle sanzioni per chi non si è ancora attrezzato all'invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica**. Vediamo quindi quali sono le novità introdotte partendo dall'illustrazione della norma interessata dalle modifiche inserite nel "Decreto Crescita".

## La normativa in vigore:

è previsto che **dal 1° luglio 2019** i contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con **volume d'affari superiore a 400mila euro** devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, **un documento con valenza solo commerciale** memorizzando e trasmettere tali dati all'agenzia delle Entrate.

Questi dati, come spiega la circolare 15/E, possono essere inviati all'agenzia delle Entrate **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, come stabilito dal “Decreto crescita” (DI n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che **per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo** (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) **non si applicano le sanzioni** *in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.*



## La "moratoria":

La circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che **chi non ha ancora installato il registratore telematico** potrà assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione vale solo **per i primi sei mesi** dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, **che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.**





## Obblighi in "moratoria": □

nel caso di impossibilità di emettere i corrispettivi col registratore telematico, i contribuenti interessati devono **continuare a rilasciare al cliente uno scontrino o una ricevuta fiscale** (come fatto finora).

È inoltre necessario provvedere alla **tenuta del registro dei corrispettivi**, almeno fino alla messa in funzione del registratore telematico oltre che **provvedere a liquidare l'IVA periodica** nei termini ordinari.

**Come inviare i dati dei corrispettivi giornalieri nel caso di impossibilità di farlo nei termini previsti dalla normativa in vigore: ☐**

**I contribuenti che usufruiranno della "moratoria" semestrale dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con modalità che saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

# IL DOCUMENTO COMMERCIALE

Con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, attraverso l'utilizzo dei Registratori Telematici, **si metterà fine all'obbligatorietà di emettere scontrino e ricevuta fiscale.**

Con apposito Decreto è stato previsto che commercianti al minuto e attività assimilate, che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, debbano documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa (dietro apposita richiesta del cliente) la fattura.

Il **documento commerciale** viene emesso mediante il Registratore Telematico e può essere rilasciato:

- su un **idoneo supporto cartaceo**, con dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
- in **forma elettronica**, previo accordo con il destinatario, in grado di garantire l'autenticità e l'integrità.

Qualora sia **integrato con il codice fiscale o la partita IVA**, il documento acquisisce **valore fiscale e consente:**

- **la deduzione delle spese sostenute** per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- **la deduzione/detrazione degli oneri** ai fini IRPEF;
- **l'emissione della fattura differita.**

Inoltre, **se integrato con il "codice lotteria" del cliente** (codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria") consente la **partecipazione alla** così detta **lotteria degli scontrini**, operativa dall'1 gennaio 2020.

In questi casi il Registratore Telematico, oltre ad inviare normalmente i dati della chiusura giornaliera, memorizza e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nei documenti commerciali con valenza fiscale.



## Il documento commerciale deve contenere:

- *data e ora di emissione;*
- *numero documento;*
- *dati anagrafici/ragione sociale del soggetto emittente, compreso di partita;*
- *IVA e ubicazione dell'esercizio;*
- *nome e cognome del soggetto emittente (se persona fisica);*
- *dicitura "documento commercia/e di vendita o prestazione";*
- *descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi con il relativo corrispettivo;*
- *colonna aliquota IVA (espressa in percentuale o con i codici natura);*
- *numero del Registratore Telematico.*

In calce al documento può essere inserita **una "appendice"**, eventualmente staccabile, nella quale riportare:

- **dati o immagini** che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente);
- **estremi del pagamento tramite POS**, specificazione delle tipologie di pagamento.



# IL LIBRETTO DI DOTAZIONE INFORMATICA

Come si diceva, con l'introduzione del Registratore Telematico e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, verrà meno l'esistenza del libretto di dotazione cartaceo che sarà sostituito dal **"libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico"**.

Tale libretto **si forma in automatico** tramite le informazioni:

- *provenienti dal Registratore Telematico;*
- *inserite dall'esercente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate.*

Le **informazioni** acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate sono **messe a disposizione dell'esercente**, titolare dell'apparecchio o di un suo delegato, mediante apposita area riservata, presente **nel portale "Fatture e Corrispettivi"** e costituiscono, a tutti gli effetti, il "libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico".

Potranno *essere consultate le informazioni* relative a:

- **interventi del tecnico di laboratorio abilitato**: vengono visualizzati tutti gli interventi di manutenzione e di verifica periodica che i tecnici hanno effettuato;
- **cambi di stato subiti**: visualizza l'elenco dei cambi di stato che il Registratore Telematico ha subito nel suo ciclo di vita;
- **esercenti precedenti**: visualizza la totalità dei proprietari precedenti del Registratore Telematico, permettendo di visualizzare tutte le cessioni che il dispositivo ha subito nel suo ciclo di vita.

# IL CREDITO D'IMPOSTA

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri obbliga l'esercente a dotarsi di **nuovi strumenti tecnologici**. A parziale indennizzo dei costi sostenuti dall'esercente, **la norma riconosce un contributo** sia in relazione all'acquisto del nuovo registratore telematico sia nell'ipotesi di adattamento di quello "vecchio".

Con apposito Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ne ha definito le modalità di attuazione. Tale contributo, viene **concesso sotto forma di credito di imposta**, ed è pari al **50% della spesa sostenuta**, fino ad **un massimo di:**

- *250,00 euro in caso di acquisto;*
- *50,00 euro in caso di adattamento.*

Tali somme spettano con riferimento ad ogni singolo strumento acquistato o adattato. **Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante Modello F24.** Dovrà essere indicato il **codice tributo "6899"** denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o /'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri" e quale anno di riferimento, l'anno di sostenimento della spesa.





In particolare, il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- la **fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del registratore telematico** è stata **registrata in contabilità**;
- è stato saldato il relativo importo utilizzando metodi di **pagamento tracciabili**.

Pertanto fino a quando non si ha la presenza di entrambi gli elementi (registrazione fattura + pagamento tracciabile) non è consentito l'utilizzo del credito.



**Attenzione:** se si acquista il nuovo Registratore Telematico **pagandolo in contanti non è possibile usufruire del credito d'imposta** concesso dall'Amministrazione finanziaria. Il pagamento deve avvenire mediante sistemi tracciabili quali assegni, bancari o postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico.

Infine, **il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi**, nell'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni successivi, **fino a quando se ne conclude l'utilizzo**.

# LE REGOLE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI



## MODULO FISCALE (processore e memorie non alterabili)

I Registratori Telematici garantiscono l'**autenticità** e l'**inalterabilità** dei dati fiscali dagli stessi registrati e, a tal fine, sono muniti di apposito “modulo fiscale”.


Il “**modulo fiscale**” è composto da:

1. una “**memoria non alterabile**” (a sola lettura) contenente un programma (“firmware fiscale”) per la gestione esclusiva dei dati fiscali, separato dal punto di vista logico e funzionale dai software gestionali;
2. un apposito **processore** che esegue almeno il “**firmware fiscale**”;
3. una “**memoria permanente**” non riscrivibile atta a contenere i dati fiscali;
4. una “**memoria di lavoro**” atta a contenere dati temporanei prima del loro consolidamento nella memoria permanente.

La “memoria permanente” si articola in due componenti: la **memoria di “riepilogo”** e la **memoria di “dettaglio”**, entrambe allocate all'interno dell'involucro contenente il modulo fiscale e **protetto dal sigillo fiscale** in modo da garantirne l'inaccessibilità.

La memoria di “riepilogo” è **fissata in modo inamovibile** alla struttura del Registratore Telematico e protetta da **resina termoindurente** che ne garantisce l'inaccessibilità e l'inamovibilità.

# Memoria permanente: posizionamento all'interno del RT



## «AUTODIAGNOSI» DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Idonee procedure software **verificano l'integrità dei dati fiscali** memorizzati nella memoria permanente di **riepilogo** e di **dettaglio**. Qualora la verifica dell'integrità dei dati fiscali dia risultato negativo, **il sistema interrompe il proprio funzionamento**, fornisce apposita segnalazione all'esercente e trasmette idonea segnalazione al sistema AE secondo l'opportuno tracciato "Evento Dispositivo", di cui all'allegato "Allegato - Tipi Dati API Dispositivi e Gestionali". Il sistema AE registrerà la segnalazione ed imposterà lo stato del dispositivo a "**fuori servizio**".

L'apparecchio torna in servizio con la prima trasmissione eseguita con successo, senza nessuna riattivazione.

In assenza di alimentazione elettrica esterna, un'idonea **batteria tampone** garantisce il mantenimento dei dati contenuti nella memoria di lavoro.█

## «LETTURA» DELLA «MEMORIA PERMANENTE»

Con appositi comandi da dispositivi di input si deve poter richiedere la **lettura** e la **stampa**, anche **virtuale**, di almeno le seguenti informazioni contenute nella **memoria permanente di riepilogo**:

- contenuto integrale della memoria permanente di riepilogo;
- contenuto relativo alle chiusure giornaliere comprese fra due assegnati numeri d'ordine;
- contenuto relativo alle chiusure giornaliere comprese tra due date assegnate;
- somma dei corrispettivi giornalieri tra due date assegnate.

Analogamente, si deve poter richiedere la lettura e la stampa, anche virtuale, di almeno le seguenti informazioni contenute nella **memoria permanente di dettaglio**:

- contenuto integrale della memoria permanente di dettaglio;
- contenuto relativo alle operazioni comprese tra due date assegnate; (...)

## «LETTURA» DELLA «MEMORIA PERMANENTE»

- contenuto relativo alle operazioni individuate per numero di documento relativo ad una singola operazione;
- contenuto relativo alle operazioni comprese tra due assegnati numeri di documento;
- contenuto relativo all'esito della trasmissione comprese tra due date assegnate.

Le operazioni di lettura delle memorie e di chiusura giornaliera devono essere registrate nel Registratore Telematico con il contatore dei **documenti gestionali**.

Per garantire la necessaria chiarezza e riconoscibilità, nell'intestazione deve essere indicata la denominazione “**Documento gestionale**” e lo stesso deve contenere la data di elaborazione, il numero di matricola del Registratore ed i parametri richiesti. |

## SOSTITUZIONE DELLA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO

In caso si renda necessaria la **sostituzione della memoria permanente di riepilogo**, tale operazione è **eseguita dal fabbricante** che deve rinnovare la **richiesta di certificato dispositivo** secondo quanto previsto al successivo paragrafo “Processo di certificazione per l’identificazione delle apparecchiature RT”, previa attribuzione al Registratore Telematico di un **nuovo numero di matricola**. Il vecchio Registratore Telematico, individuato dalla vecchia matricola, dovrà essere dismesso.

In entrambi questi due ultimi casi, **l’esercente deve**:

1. **tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato** per effettuare la riparazione del RT;
2. **segnalare**, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita **procedura on line** disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
3. fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, **provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi** delle operazioni giornaliere.



## **Registro di «emergenza» in caso di guasto: possibilità di tenuta anche in versione «informatica»**

### **Prov. AE 28.10.16 n. 182017**

5.1 In caso di **mancato o irregolare funzionamento**, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un **tecnico abilitato** e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su **apposito registro da tenere anche in modalità informatica**. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico.

**NdR** – *Al momento non è richiesto l'invio telematico ad AE dei dati registrati nel registro «di emergenza». Tuttavia l'esercente ne deve tenere conto ai fini della corretta liquidazione periodica IVA.*

## COMPLETAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO E DI DETTAGLIO

Una volta esaurite o sostituite, le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il **periodo previsto dall'articolo 2220 del codice civile**. (NdR: **10 anni**)

Nella situazione di **prossimo esaurimento** della capacità della memoria permanente di riepilogo e di dettaglio (non oltre il 90% della capacità stessa), è fornita **idonea segnalazione** all'utilizzatore del Registratore Telematico.

Al **completamento** della memoria permanente di riepilogo e di dettaglio il Registratore Telematico interrompe l'esecuzione delle funzioni a valenza fiscale, ma comunque consente la lettura e il trasferimento del contenuto della predetta memoria nel formato xml e secondo le informazioni contenute nel documento "Allegato – tracciato DGFE – Memoria fiscale".

## DOCUMENTO COMMERCIALE: TIPOLOGIE E LAY-OUT

I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (NdR: DM MEF 7.12.16) rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato – Layout documento commerciale".

Nel caso in cui il documento commerciale è utilizzato dal destinatario a fini e con efficacia anche in parte fiscale, il Registratore Telematico memorizza nella memoria permanente di dettaglio e trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni riportate nel tracciato di cui all'"Allegato – Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali". (NdR: anche ai fini «Lotteria»)

Il Registratore Telematico può disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima della emissione del documento commerciale; successivamente può essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce (come definito nell'allegato "Allegato – Layout documento commerciale").

## DOCUMENTO COMMERCIALE PER «ANNULLO» E PER «RESO MERCE»

Per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per **annullo** o per **reso merce**, con **referimento al documento commerciale principale**, il Registratore Telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio; **solo in caso di ricerca senza successo**, il Registratore Telematico **consente l'inserimento manuale** dei dati di riferimento del documento principale.

Il Registratore Telematico deve consentire **l'annullamento totale** del documento richiamato ed **evitare** la possibilità che uno stesso documento commerciale **possa essere annullato più volte**.

Infine, in calce al documento commerciale - almeno tre righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola - può essere inserita una **"APPENDICE"**, **eventualmente distaccabile**, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i **dati** o le **immagini** che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (**pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.**).

Ottica "XXXXX" di  
COGNOME E NOME  
P.I. 00000000000  
Via XXXXXXX, Y  
Roma (RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE**  
**di vendita o prestazione**

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>300,00</b>
<b>DI CUI IVA</b>		<b>28,97</b>
Pagamento contante		210,00
Pagamento elettronico		100,00
Non riscosso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00

\*ES = Esente

14-12-2016 12:54  
DOCUMENTO N. 0002-0110

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Ottica "XXXXX" di  
COGNOME E NOME  
P.I. 00000000000  
Via XXXXXXX, Y  
Roma (RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE**  
**emesso per RESO MERCE**

**Documento di riferimento:**  
**N. 0002-0110 del 14-12-2016**

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	150,00
Prodotto "B"	4%	50,00
Subtotale		200,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>200,00</b>
<b>DI CUI IVA</b>		<b>28,97</b>

16-12-2016 12:54  
DOCUMENTO N. 0008-0117

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Ottica "XXXXX" di  
COGNOME E NOME  
P.I. 00000000000  
Via XXXXXXX, Y  
Roma (RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE**  
**emesso per ANNULLAMENTO**

**Documento di riferimento:**  
**N. 0002-0110 del 14-12-2016**

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	150,00
Prodotto "B"	4%	50,00
Subtotale		200,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>200,00</b>
<b>DI CUI IVA</b>		<b>28,97</b>

16-12-2016 12:54  
DOCUMENTO N. 0008-0117

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

**APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE**

XX-XX-XXXX XX:XX

**Documento di riferimento:  
N. 0000-0000 del XX-XX-XXXX  
RT XXXXXXXXXXXX**

- ☐ Specifica tipologie di pagamento  
(Assegni, Carta debito/credito, Ticket,  
ecc.)
- ☐ Ricevuta pagamento tramite POS
- ☐ Messaggi informativi e promozionali  
per il cliente;
- ☐ Messaggi augurali e di cortesia
- ☐ Immagini grafiche

**DOCUMENTO GESTIONALE**

XX-XX-XXXX XX:XX

**N. 0000-0000  
RT XXXXXXXXXXXX**

- ☐ Uso esclusivamente interno
- ☐ Non consegnabile al cliente
- ☐ Non utilizzo di locuzioni equivoche  
come "totali", "importo", "sconti",  
ecc.

**DOCUMENTO COMMERCIALE  
DI CORTESIA**

XX-XX-XXXX XX:XX

**Documento di riferimento:  
N. 0000-0000 del XX-XX-XXXX  
RT XXXXXXXXXXXX**

- ☐ Da utilizzare esclusivamente su  
richiesta del cliente per vendite con  
consegna a terzi (omaggi)
- ☐ Ripete i contenuti del documento di  
vendita di riferimento con esclusione  
degli importi indicati nella colonna  
«Prezzo (€) »

# Tabella della «Natura» Operazioni

*ES IVA ESENTE	N4	OPERAZIONI <b>ESENTI art. 10</b> COME PRESTAZIONI SANITARIE, PRESTAZIONI EDUCATIVE E GIOCHI O SCOMMESSE.	ESENTI
*EE ESCLUSO IVA	N1	NON CONCORDATI, BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO O ABBUONO, PER SPESE IN NOME E PER CONTO DI TERZI TRAMITE ACCORDO ESPLICITO, PER IMBALLAGGI A RENDERE E PER RIVALSA IVA. <b>Ex art.15</b>	ESCLUSE EX ART. 15
*NS NON SOGGETTA IVA	N2	- PRESTAZIONI DI BENI O SERVIZI EXTRA UE - ACQUISTO FUORI CAMPO IVA ex art.74 (TABACCHI RIVISTE PRESTAZIONI DI TELEFONIA AL PUBBLICO) -FATTURE RICEVUTE DA SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEI REGIMI AGEVOLATI DI <b>CUI art.27 commi 1 e 2 dl 98/2011</b> , REGIME DI VANTAGGIO E REGIME FORFETTARIO <b>art.1 commi da 54 a 89</b>	NON SOGGETTE
*NI NON IMPONIBILE	N3	OPERAZIONI COME ESPORTAZIONI, OVVERO UNA CESSIONE DI BENI INTRA UE <b>art.42 dl 331/1993</b>	NON IMPONIBILI
*RM REGIME DEL MARGINE	N5	- FATTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI PER LE QUALI SI APPLICA IL REGIME SPECIALE DEI BENI USATI <b>art 36 e seguenti</b> (CESSIONE DI AUTOVEETTURE O QUELLO DELL'EDITORIA) - FATTURE EMESSE SENZA SEPARATA INDICAZIONE DELL'IMPOSTA <b>art.74-ter</b>	REGIME DEL MARGINE
*AL OPERAZIONE NON IVA	N6	PER LE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE, PER ESEMPIO I SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ( <b>REV.CHARGE Art.17c.6 Lett. a - ter</b> )	OPERAZIONE NON IVA

Codice Iva – Decreto del presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Art. 15 – Esclusioni dal computo della base imponibile.

**Testo: in vigore dal 01/02/1979 con effetto dal 01/04/1979**

**Modificato da : Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1**

Non concorrono a formare la base imponibile:

- Le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'andamento degli obblighi del cessionario o del committente;
- Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
- Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
- L'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- Le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto;
- Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

## ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE

In fase di attivazione, il **tecnico abilitato** inserisce nel Registratore Telematico, mediante gli appositi dispositivi di input, i propri dati identificativi (**Codice Fiscale del tecnico e Partita IVA del laboratorio per il quale lavora**) e quelli **dell'esercente (Partita IVA)**; successivamente viene dato l'input al Registratore Telematico di trasmettere la richiesta di attivazione al sistema AE.

Tale richiesta si compone di due passi successivi, il secondo possibile solo a fronte di un esito positivo del primo:

- **invio al sistema AE della richiesta di certificato che si trova già a bordo del Registratore Telematico**, nel file xml con tracciato **“Richiesta Certificato Dispositivo”**. In risposta, il sistema AE trasmette il **“certificato dispositivo”** secondo il formato specificato nella struttura dati **“Esito Richiesta Certificato Dispositivo”**, di cui all'allegato **“Allegato - Tipi Dati API Dispositivi e Gestionali”** (**conclusa tale fase, il dispositivo si troverà nello stato “censito”**);  
(...)



## ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE

- trasmissione, da parte del Registratore Telematico, della richiesta di attivazione al sistema AE, predisposta all'interno di un file xml secondo l'opportuno tracciato “Attiva Dispositivo”, di cui all'allegato “Allegato – Tipi Dati API Dispositivi e Gestionali”.

Verificata la congruità dei dati relativi all'esercente, in risposta, il sistema AE trasmette un esito conforme all'elemento “Esito Operazione” secondo il tracciato definito nell'allegato “Tipi Dati API Dispositivi e Gestionali” e le codifiche definite nell'allegato “Code List”. Anche questa operazione richiede l'inserimento dei dati del soggetto che sta effettuando l'operazione (conclusa tale fase, il dispositivo si troverà nello stato “attivato”).

La trasmissione al sistema AE avviene in modalità web service e su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2 con la sola autenticazione del server.

L'esercente deve fornire al tecnico abilitato, al fine dell'attivazione del Registratore Telematico, la sua partita IVA e la data di messa in servizio, che potrebbe non coincidere con quella di attivazione.

## ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE

Il certificato dispositivo viene registrato nella memoria permanente di riepilogo del Registratore Telematico, in abbinamento con la chiave privata generata in fase di produzione del Registratore.

**La validità del certificato dispositivo è di 8 anni.**

La fase di attivazione si conclude con la produzione di un QR CODE che viene messo a disposizione dell'esercente attraverso il sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il QR CODE va apposto in apposito alloggiamento del Registratore Telematico, in luogo visibile ai clienti, e contiene l'indirizzamento ad una pagina web del sito dell'Agenzia delle entrate sulla quale è possibile verificare:


- ☐ i dati identificativi del Registratore Telematico (marchio del fabbricante, depositato presso l'Agenzia delle entrate all'atto della presentazione della domanda di approvazione del modello; denominazione commerciale del modello; numero di matricola; estremi del provvedimento di approvazione; dati relativi alla verifica periodica);
- ☐ i dati identificativi dell'esercente;

## ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE

lo stato del dispositivo (visualizzando l'informazione: “**trasmette** i dati all'agenzia”, “**non trasmette** i dati all'agenzia” o “dispositivo non utilizzabile”, in base allo stato in cui si trova).

I dati sopra elencati a cui rinvia il QR CODE **sono dinamici**: si **aggiornano in tempo reale** in base alle informazioni presenti nel sistema AE relative alla matricola dei Registratori Telematici (ad esempio, attivazione, cambi di stato, ecc.).

Di seguito viene riportato il diagramma di sequenza rappresentativo del flusso per la richiesta effettuata dal dispositivo stesso:



## Dettaglio Stato Fiscalizzazione Dispositivo

Matricola: 583

Stato: CENSITO

### Informazioni Produttore

Marchio: MarchioFabbricante 583

Modello: Modello 583

### Riferimento di Approvazione

Numero: 3463

Data: 01/05/2016

### Esercente

Partita IVA:

Denominazione:

### Elenco matricole Qrcode visualizzati

DM35129

AGIGH

AGIGH

AGSGH

DM351294

Scensimento1

DM351294

AGMGH

AGSGH:



3,5 CM

7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)

Misuratore fiscale

Fiscale		
N. 12345678		
Verificazione periodica		
Scadenza		
Mese	Anno	Mese 7
2	2 0 1 9 Verdi Snc 0012	8
3		9
4		0
5		1
6		2
		7
e fiscale		
5678		
ZABILE		
Rossi Srl		
0034		

## GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI

Il **Registratore Telematico**, al momento della **chiusura giornaliera**, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, **genera un file xml** secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi", **lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo** e lo **trasmette** telematicamente al sistema AE.

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella **fascia oraria 00:00 - 22:00**.

Il sistema AE offre servizi in modalità REST. L'interazione tra il Registratore Telematico ed il sistema AE è regolamentata da un protocollo applicativo specificato nell'allegato "Allegato – Api Rest Dispositivi".

**Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico riceve dal sistema AE l'esito che attesta l'avvenuto controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi.**  
(...)

## GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI

L'esito ed, eventualmente, i file xml generati ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi al sistema AE sono conservati all'interno della memoria permanente di dettaglio (DGFE) e sono quindi disponibili per una eventuale consultazione presso il punto vendita.

**La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 12 giorni.**

Per tutta la durata dei 12 giorni previsti, il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera.

Le forniture devono essere sequenziali ovvero deve essere inviato un progressivo di trasmissione, univoco per ogni Registratore Telematico.

I file non possono superare la dimensione massima di un megabyte.

Il Registratore Telematico, qualora non sia in grado entro 12 giorni di trasmettere i file al sistema AE per mancanza di connettività, può trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo RT (abbinato alla partita IVA dell'esercente) ovvero utilizzando apposite funzionalità disponibili sul portale "Fatture e Corrispettivi" (...)

## GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI

(...) del sito dell'Agenzia delle entrate per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dal presente provvedimento. In tale ipotesi, l'esito della trasmissione viene trasmesso all'RT da cui proviene il file ed **è comunque consultabile** all'interno di apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di interruzione dell'attività per **chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio)**, il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (**ad importo zero**) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

Per i dettagli tecnici del formato dei dati e del protocollo applicativo si rimanda al capitolo 4, rispettivamente ai paragrafi 4.2 e 4.1.